



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prof. 34985
Trieste, 14/10/2002

Titolo I Classe 3

N. 1548 /2002

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la legge 2 dicembre 1991. n. 390;
- VISTO** il Decreto Rettorale 691/AG dd. 27.7.1995, con cui è stato emanato il Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91), e succ. modif. e integr.;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 24.9.2002, con cui, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 17.9.2002, è stata approvata la modifica all'art. 7 del "Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91)";
- CONSIDERATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2002;

DECRETA

1. L'art. 7 del "Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91)" viene così riformulato:

«Le varie forme di collaborazione non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione al fine dei pubblici concorsi. Al termine del rapporto di collaborazione, ciascun Responsabile delle strutture predisporrà una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi che riguarderà esclusivamente l'adempimento o meno degli obblighi previsti dal presente Regolamento e sull'efficacia dei servizi adempiuti, anche al fine della valutazione per gli anni successivi.

Le modalità saranno stabilite annualmente nel relativo bando di selezione.

Nei casi di inadempienza e poca produttività da parte degli studenti coadiutori assegnati alle strutture per il rapporto di collaborazione, il Responsabile della struttura può esprimere una valutazione in merito anche in corso di svolgimento dell'attività stessa. Tale valutazione comporta l'interruzione del rapporto di collaborazione dello studente interessato con il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate. L'Ateneo provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni.»

2. Le modificazioni al Regolamento attività a tempo parziale (ex art. 13 L. 390/91) entrano in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE